

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1939 del 20/04/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRISALD S.A.S. DI DRADI LUCA E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n. 404. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui vengono svolti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di adduzione e relativi manufatti dell'Acquedotto di Romagna sito nel Comune di Forlì, Via Cervese n. 404.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2011 del 19/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRISALD S.A.S. DI DRADI LUCA E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n. 404. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui vengono svolti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di adduzione e relativi manufatti dell'Acquedotto di Romagna sito nel Comune di Forlì, Via Cervese n. 404.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/12/2017, acquisita al Prot. Com.le 109378 e da Arpa al PGFC/2017/19230 del 27/12/2017, da **AGRISALD S.A.S. DI DRADI LUCA E C.** nella persona di Delli Ponti Italo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n. 404, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento in cui vengono svolti lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di adduzione e relativi manufatti dell'Acquedotto di Romagna sito nel Comune di Forlì, Via Cervese n. 404, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che in data 04/01/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/159;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 697 del 04/01/2018, acquisito al PGFC/2018/147, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna – Sede di Forlì, Arpae;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 4776 del 18/01/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/1029, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento dell'istanza;

Dato atto che in data 26/01/2018 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PGFC/2018/1539;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 16342 del 22/02/2018, acquisita al PGFC/2018/3039, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente le valutazioni di impatto acustico redatte dal TCA I. Delli Ponti da cui si evince che le attività svolte nell'insediamento in Via Cervese, 404 sono assimilabili alle attività a bassa rumorosità e che pertanto il rumore è trascurabile; si ritiene temperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/04/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0072179/P del 21/03/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/4574 del 21/03/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta; Visto che con nota prot. n. 32356 del 13/04/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/5885, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportate: “il terreno oggetto dell'istanza, catastalmente distinto al Fg 85 part. 55, risulta avere destinazione di Zona di nuovo insediamento ZN1b 37 a bassa densità, normata dall'art. 96 delle norme di POC e dalle Schede normative di POC, subordinata a strumento attuativo preventivo (PUA o progetto unitario); che le norme vigenti non consentono l'insediamento di destinazioni d'uso di tipo produttivo in tale zona urbanistica; che dall'istanza presentata si evince il carattere produttivo del fabbricato in esame; che può trovare applicazione, per il caso in esame, l'Art. 14 - Interventi diretti - delle Norme di*

POC, che consente, al comma 2, in assenza di strumento attuativo preventivo, l'intervento diretto per opere fino alla ristrutturazione edilizia e alla demolizione, nonché, quindi, la permanenza dell'uso in atto nell'immobile, ancorché in contrasto con la destinazione di zona urbanistica;

Tutto ciò premesso

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 85 part. 55 per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui al citato art. 14 delle NTA di POC vigente”;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/5955 del 16/04/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **AGRISALD S.A.S. DI DRADI LUCA E C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AGRISALD S.A.S. DI DRADI LUCA E C.** (C.F./P.IVA 01840500407) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n. 404, **per lo stabilimento in cui vengono svolti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di adduzione e relativi manufatti dell'Acquedotto di Romagna sito nel Comune di Forlì, Via Cervese n. 404.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 04/01/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/147 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/226 del 05/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/225 del 05/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0072179/P del 21/03/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/4574 del 21/03/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta.

Con nota prot. n. 32356 del 13/04/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/5885, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

- *“il terreno oggetto dell'istanza, catastalmente distinto al Fg 85 part. 55, risulta avere destinazione di Zona di nuovo insediamento ZNIB 37 a bassa densità, normata dall'art. 96 delle norme di POC e dalle Schede normative di POC, subordinata a strumento attuativo preventivo (PUA o progetto unitario);*
- *che le norme vigenti non consentono l'insediamento di destinazioni d'uso di tipo produttivo in tale zona urbanistica;*
- *che dall'istanza presentata si evince il carattere produttivo del fabbricato in esame;*
- *che può trovare applicazione, per il caso in esame, l'Art. 14 - Interventi diretti - delle Norme di POC, che consente, al comma 2, in assenza di strumento attuativo preventivo, l'intervento diretto per opere fino alla ristrutturazione edilizia e alla demolizione, nonché, quindi, la permanenza dell'uso in atto nell'immobile, ancorchè in contrasto con la destinazione di zona urbanistica;*

Tutto ciò premesso

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 85 part. 55 per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui al citato art. 14 delle NTA di POC vigente”.

Con nota PGFC/2018/5955 del 16/04/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 SALDATURA - Al punto E1 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura su acciaio inox e non. Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo ad acciaio inox e pertanto tale attività rientra nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.20 “Saldatura”, dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. Rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (94 kg/anno di cui 19 kg/anno di filo inox) stabiliti al punto 5. “Saldatura di oggetti o superfici metalliche” del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare i monitoraggi annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox. Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza prevista al punto 1.1. “Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene” per Nichel e Cromo VI (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i). Pertanto si propongono i limiti sopra riportati. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1, provvedendo ad effettuare i monitoraggi di messa a regime per tutti i parametri per i quali è indicato un limite all'emissione;
- rispettare i limiti, senza obbligo del monitoraggio annuale sul punto di emissione E1, ma con obbligo di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox, validato dalle relative fatture di acquisto come a richiesto l'azienda.

EMISSIONE DIFFUSA NEL PIAZZALE ESTERNO - L'attività di taglio tubi in plastica nel piazzale esterno non è consentita, neppure in modo occasionale, in relazione al fatto che il piazzale non è dotato di sistema di trattamento per le acque di prima pioggia.

IMPIANTO TERMICO - Potenza termica nominale 78,3 kW. Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto on supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/12/2017 prot. n. 109378, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTE (78,3 kW a metano) relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. **EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di adduzione e relativi manufatti dell'Acquedotto di Romagna sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Non sono autorizzate, neppure in modo occasionale, le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di taglio dei tubi effettuata nel piazzale esterno, anche in relazione al fatto che il piazzale non è dotato di sistema di trattamento per le acque di prima pioggia.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta doirà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10

giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinguendo quelli inox da quelli non inox, (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 9. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori ai **40 kg**, per un totale annuo comunque non superiore a **94 kg** di cui **19 kg** inox.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura utilizzati nell'impianto di cui alla **emissione E1**, distinguendo quelli inox da quelli non inox, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.